

ORIGINALE

Studio Legale Associato
RAMBOZZI - RICCARDI - MARENGO
Via P. di Piemonte, 41 - 12042 BRA (CN)
Tel. 0172.413815 - Fax 0172.439553

PRONUNCIATO
NR 656

SENTENZA N. 151
09-01-2008
209/07 R.G.
N. _____ Rep.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO
PAGAMENTO SOMMA

Il Giudice di Pace di Bra, dott.ssa **BRERO Esterina**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al **n. 209/C-2007 R.G.**, promossa dal signor ~~XXXXXXXXXXXX~~, residente in Bra, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio MARENGO e dall'avv. Davide L. RICCARDI e presso lo studio elettivamente domiciliato in Bra Via Principi di Piemonte n. 41, in forza di procura speciale in data 12.01.2007

ATTORE

CONTRO

~~XXXXXXXXXXXX~~, in persona del Sindaco pro-tempore, corrente in Napoli Via Tanucci Bernardo n. 9

CONVENUTO - CONTUMACE

~~XXXXXXXXXXXX~~, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cuneo Via Felice Cavallotti n. 35, **ora EQUITALIA CUNEO S.p.A.**

CONVENUTA

Oggetto: Pagamento Somma.

Assegnazione a decisione : 09 GENNAIO 2008

CONCLUSIONI PER L'ATTORE :

Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata l'illegittimità della contravvenzione emessa dalla Polizia Municipale di ~~Napoli~~ n. 1082800/2001 in data 13.11.2001 e notificata in data

Estimato Brero

04.04.2002, per nullità della stessa; accertata, altresì, l'illegittimità della emissione della cartella esattoriale n. 03720050007487518 emessa dalla ~~GEC~~ S.p.A. in quanto iscritta a ruolo ingiustificatamente, accertata altresì, l'illegittimità del richiesto fermo amministrativo emesso dalla ~~GEC~~ S.p.A., in data 07.07.2006 in quanto emesso su presupposti nulli e/ illegittimi, dato atto del versamento da parte dell'esponente in favore della ~~GEC~~ S.p.A. della somma di € 136,26- per evitare il provvedimento del fermo amministrativo nei confronti del proprio veicolo; dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro la ~~GEC~~ S.p.A. con sede in Cuneo e il Comune di ~~Napoli~~, entrambi in persona dei rispettivi legali rapporti pro-tempore, alla restituzione, in favore dell'attore della somma di € 136,26- oltre interessi legali e rivalutazione della domanda dal 07.08.2006 al saldo.

Dichiarare, altresì, tenuti e condannare in solido fra loro la ~~GEC~~ S.p.A. con sede in Cuneo ed il Comune di ~~Napoli~~, entrambi in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 50,00- a titolo di danno patrimoniale consistente nel rimborso spese postali per inoltri ricorsi e missive varie di cui in premessa; dichiarare, altresì, tenuti e condannare in solido tra loro la ~~GEC~~ S.p.A. con sede in Cuneo ed il Comune di ~~Napoli~~ entrambi in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 500,00- a titolo di danno morale e/o esistenziale per la paradossale incredibile vicenda.

Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa.

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA ~~G.E.C. S.p.A.~~ (ora EQUITALIA CUNEO S.p.A.) : NON PRECISATE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti di citazione ritualmente notificati per posta AR rispettivamente il

Intervista Cuneo

20.10.2007 ed il 23.01.2007 il signor ~~BISSO Roberto~~, residente in Bra, come in atti rappresentato e difeso, conveniva in giudizio il Comune di ~~NAPOLI~~ e la ~~C.E.C.~~ S.p.A. di Cuneo, ora EQUITALIA CUNEO S.p.A., per sentirli dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 163,00- a titolo di restituzione dell'importo corrisposto a seguito di emissione di cartella esattoriale della ~~C.E.C.~~ S.p.A., su richiesta del Comune di ~~NAPOLI~~, per una supposta sanzione amministrativa, oltre al pagamento della somma di € 50,00- a titolo di rimborso spese sostenute dall'attore per la incredibile vicenda burocratica, nonché al pagamento di una somma di € 500,00- a titolo di danno esistenziale e/o morale per l'episodio contestato.

Nessuno si costituiva per il Comune di ~~NAPOLI~~ che veniva dichiarato contumace, mentre si costituiva, senza il patrocinio di un difensore, la società di riscossione, la quale contestava la sua legittimazione passiva, in quanto aveva ricevuto l'incarico dal Comune di Napoli e di aver avuto solo il ruolo di organo esattore.

All'udienza del 23.05.2007 il Giudice di Pace ammetteva le prove come richieste da parte attrice.

In data 30.11.2007 il Comune di ~~Napoli~~ faceva pervenire via FAX dichiarazione con cui eccepeva l'incompetenza per territorio del Giudice adito, ma non si costituiva in giudizio. Il Giudice di Pace rigettava l'eccezione perché tardiva.

Per il Comune di ~~Napoli~~ nessuno compariva senza giustificato motivo per rendere l'interrogatorio formale, nonostante la rituale notifica del verbale ammissivo per posta Ar in data 10.10.2007.

La causa veniva istruita con l'espletamento delle prove orali richieste e, terminata l'istruttoria, all'udienza del 09 gennaio 2008 il Giudice di Pace, sulle conclusioni in epigrafe trascritte tratteneva la causa a sentenza, previo deposito da parte attrice di

Garofano Copew

nota conclusiva scritta autorizzata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata e meritevole di accoglimento, perché è stato provato nel corso del giudizio, sia documentalmente sia tramite prove testimoniali, che: 1) al signor ~~RISCO Roberto~~ in data 04.04.2002 è stato notificato processo verbale n. 1082800/2001 da parte della Polizia Municipale di ~~Napoli~~ per una supposta contravvenzione al C.d.S.; 2) in data 02.05.2002 l'attore ha inoltrato ricorso al Prefetto di ~~Napoli~~ contestando integralmente la predetta contravvenzione sull'assorbente presupposto che non si era mai recato nel Comune di Napoli, tanto meno il giorno indicato nel precitato verbale;

3) il giorno e l'ora della contestata contravvenzione si trovava regolarmente al proprio posto di lavoro e con la propria autovettura; 4) successivamente all'inoltro del ricorso gerarchico presentato al Prefetto di ~~Napoli~~ nessuna risposta è mai pervenuta; 5) in data 04.10.2005 al signor ~~RISCO Roberto~~ è stata inoltrata cartella esattoriale di pagamento da parte della ~~GEC S.p.A.~~ di Cuneo; 6) in data 20.10.2005 l'attore ha contestato la predetta cartella esattoriale in quanto ritenuta illegittima e soprattutto emessa sulla base di una motivazione inesistente ovvero falsa; 7) l'opposizione è stata inoltrata al Giudice di Pace di Napoli, al Prefetto di Napoli, alla Polizia Municipale di ~~Napoli~~ ed alla ~~GEC S.p.A.~~; 8) tale opposizione scritta non ha ricevuto alcun riscontro; 9) il signor ~~RISCO Roberto~~ si è visto notificare da parte della ~~GEC S.p.A.~~ in data 07.07.2006 provvedimento di fermo amministrativo fondato sempre sulla contravvenzione del 2001; 10) l'attore ha immediatamente contattato personale della ~~GEC S.p.A.~~, spiegando l'errore ma inutilmente; 11) il signor ~~RISCO Roberto~~, dovendo utilizzare il mezzo oggetto del richiesto fermo amministrativo per motivi di lavoro e non ritenendo di agire giudizialmente avanti il TRIBUNALE di

Non Tascino Paper

CUNEO per ottenere un provvedimento d'urgenza al fine di vedere sospeso tale provvedimento, ha effettuato il pagamento di quanto richiesto riservandosi, tuttavia, di procedere successivamente alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto.

Tali circostanze di fatto sono pacifiche e non contestate e sono state confermate dai testi ~~ROSSO Roberto~~ e ~~ROSSI LASSO Alberto~~, nonché dai documenti prodotti.

Inoltre il comportamento processuale negativo del Comune di Napoli - improntato a disinteresse e soprattutto la mancata risposta senza giustificato motivo all'interrogatorio formale, rilevante in senso ammissivo ex art. 232 c.p.c., mostrano con evidenza che non disponeva di alcuna valida ragione da opporre alla domanda attorea.

Sulla base delle risultanze istruttorie è pacifico il diritto del signor ~~ROSSO Roberto~~ ad ottenere la restituzione dell'importo illegittimamente richiesto e corrisposto al fine di evitare una esecuzione amministrativa fondata su una sanzione amministrativa nulla.

La nullità della sanzione è pronunciata "incidenter tantum" dal Giudice di Pace, in quanto è pacifico il fatto che il Prefetto di Napoli, non avendo risposto in alcun modo al ricorso presentato ritualmente dall'attore, non poteva costituire titolo esecutivo.

Peraltro la prova che il Prefetto di Napoli non si è pronunciato in merito al ricorso de quo risulta dalla stessa cartella esattoriale nella parte del dettaglio degli addebiti, dove risulta che l'ente impositore è la Polizia Municipale di Napoli e non per l'appunto il Prefetto di Napoli (ipotesi in cui titolo esecutivo fosse basato sull'ordinanza prefettizia diventa esecutiva).

Il signor ~~ROSSO Roberto~~ avrà diritto alla restituzione della somma di € 163,00-, nonché al risarcimento del danno patrimoniale di € 50,00- per le spese sostenute per inoltrare i vari ricorso e/o missive, come risulta dalle ricevute delle raccomandate prodotte in casa.

Restituzione Cuneo

Avrà diritto, altresì, al risarcimento del danno "esistenziale" per l'incredibile episodio accadutogli.

Non si può non riconoscere che tale situazione si a "in re ipsa" foriera di pregiudizio psicologico dovuto al fatto di sentirsi schiacciato ingiustamente "dalla macchina burocratica amministrativa".

Tale risarcimento, provocato come pacifico da un fatto ingiusto, viene chiesto nella somma di € 500,00-.

Questo Giudice ritiene equo liquidarlo in € 350,00-, ai sensi dell'art. 1226 c.c..

Il tutto nei limiti di € 1.033,00-.

I convenuti saranno, pertanto, tenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 563,25-, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza, previa liquidazione in complessivi € 1.577,12- (per spese, diritti, onorari e rimborso 12.50%) oltre accessori e successive occorrente.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa dal signor ~~Roberto~~ residente in Bra contro il Comune di ~~Napoli~~ e la ~~C.E.C. S.p.A.~~ (ora Equitalia Cuneo S.p.A.) così provvede:

- accoglie la domanda attorea perché fondata;
- per l'effetto dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 563,20- oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

Gen. Terina Rambozzi

- dichiara, altresì, tenuti e condanna i convenuti al pagamento in solido, in favore dell'attore, delle spese di causa, liquidate in € 1.577,12- oltre accessori e successive occorrenze.

Sentenza munita di efficacia provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Bra il 09 gennaio 2008

MINUTA SENTENZA
DEPOSITATA il 21.01.2008

IL GIUDICE DI PACE
Dott. ssa Esterina Brero

Esterina Brero

Depositata in Cancelleria
Oggi ~~26 FEB. 2008~~

Il Cancelliere B3
PAROLA Elda



